

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.



COMUNE

DI

FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

***Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per
l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni
collaterali alla propaganda elettorale da parte di
partiti delle liste e dei movimenti durante le
elezioni e le consultazioni referendarie.***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 29.04.2022

INDICE

Art. 1 - Finalità del documento	Pag. 3
Art. 2 - Identificazione della piazza per i comizi elettorali	Pag. 3
Art. 3 - Utilizzo di beni immobili	Pag. 4
Art. 4 – Richiedenti	Pag. 4
Art. 5 - Periodo di disponibilità della piazza e dei luoghi	Pag. 4
Art. 6 - Orari dei comizi nella piazza	Pag. 4
Art. 7 - Modalità di richiesta autorizzazione per i comizi nella piazza	Pag. 5
Art. 8 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nella piazza	Pag. 6
Art. 9 - Costi per la concessione della piazza per i comizi e delle sedi sostitutive	Pag. 6
Art. 10 - Precedenza su altre manifestazioni	Pag. 6
Art. 11 - Manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale	Pag. 7
Art. 12 - Orari delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale	Pag. 7
Art. 13 - Modalità di richiesta di autorizzazione per le manifestazioni collaterali alla propaganda Elettorale	Pag. 7
Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale	Pag. 8
Art. 15 - Distribuzione di materiale elettorale	Pag. 9
Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie	Pag. 9

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

ART. 1

Finalità del documento

Il presente documento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Forte dei Marmi mette a disposizione i luoghi dove effettuare i comizi elettorali durante le campagne elettorali per l'elezione:

- 1 - dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
- 2 - dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- 3 - dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- 4 - del Presidente e del Consiglio della Regione Toscana;
- 5 - del Sindaco e del Consiglio del Comune di Forte dei Marmi;
- 6 - nonché per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.

Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di propaganda elettorale in altri luoghi del territorio comunale in conformità alle disposizioni emanate dalle varie norme in materia e dalle varie circolari emanate di volta in volta dalla Prefettura di Lucca .

ART. 2

Identificazione della piazza per i comizi elettorali

La piazza di proprietà comunale destinata allo svolgimento dei comizi elettorali durante le campagne elettorali di cui all'Art. 1 è:

- Piazza Giuseppe Garibaldi (lato mare)

Nella piazza verrà reso disponibili dall'Amministrazione Comunale il palco necessario per la tenuta del comizio elettorale orientativamente di dimensioni 4 mt. X 3 mt. X 1 mt. ;

L'Amministrazione comunale non è tenuta, salvo diversi accordi con le parti interessate alla competizione elettorale e comunque nel rispetto del principio di pari trattamento delle predette parti, non è tenuto a mettere a disposizione personale, attrezzature, energia elettrica da rete comunale, beni mobili del Comune .

La piazza suindicata, fatta salva la priorità ai comizi elettorali, potrà essere utilizzata anche come luogo per la propaganda elettorale, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

L'Amministrazione comunale, in caso di concomitanza o comunque di impossibilità con eventi di vario genere, si riserva la possibilità di individuare, con apposito atto, spazi alternativi alla piazza sopra individuata.

ART. 3

Utilizzo di beni immobili

In caso di impossibilità d'uso della suindicata piazza per cause di forza maggiore è possibile richiedere la concessione temporanea in uso di locali di proprietà comunale in base a quanto previsto negli specifici Regolamenti d'uso delle singole strutture.

Le strutture individuate sono:

Le strutture presenti nel complesso di Villa Bertelli (secondo le disponibilità delle stesse)

ART. 4

Richiedenti

Possono presentare domanda per usufruire della piazza per i comizi elettorali e per i luoghi per le manifestazioni elettorali i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente Art. 1, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

In caso di ballottaggio possono presentare domanda solo i partiti ed i movimenti ammessi, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente al ballottaggio.

ART. 5

Periodo di disponibilità delle piazze e dei luoghi

La piazza per i comizi di cui al precedente Art. 2 e i luoghi del territorio comunale ritenuti idonei ad accogliere le manifestazioni elettorali, saranno resi disponibili a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.

ART. 6

Orari dei comizi nelle piazze

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

I comizi in luogo pubblico, a partire dal 30° giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni possono essere tenuti nei seguenti orari:

1. tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 e dalle 23:00 con sospensione delle attività sonore dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
2. negli ultimi due giorni di campagna elettorale l'orario 9:00 e dalle 23:00 con sospensione delle attività sonore dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Salvo preventivo accordo tra: ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, ogni candidato o gruppo di candidati per le elezioni di cui all'art. 1, che partecipano alla competizione stessa, i predetti hanno diritto ad ottenere, durante il periodo elettorale, come stabilito al precedente art. 5, l'uso della piazza per un periodo massimo di 2 ore per ogni comizio, intendendosi l'ultimo quarto d'ora utilizzato per la conclusione ed il disimpegno del luogo stesso.

Ogni candidato, partito, gruppo o movimento politico che sostiene una candidatura, non ne potrà fruire, nei giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa piazza nella medesima ora.

Il comizio prenotato e non iniziato entro l'ora assegnata potrà essere tenuto ugualmente solo in mancanza di prenotazioni successive da parte degli altri partiti o raggruppamenti.

ART. 7

Modalità di richiesta autorizzazione per i comizi nella piazza

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella postale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune .

Ai soli fini della presentazione, nel caso di consegna all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione. Nel caso di presentazione tramite posta elettronica certificata (PEC) faranno fede la data e l'ora di ricezione nel sistema informatico.

Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione della piazza destinata ai comizi elettorali, le richieste di uso delle stesse dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

1. Una richiesta per ogni singolo comizio.
2. Almeno 5 giorni antecedenti la data del comizio.

Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo degli spazi, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

ART. 8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai comizi nelle piazze

Le autorizzazioni allo svolgimento dei comizi delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 7, verranno rilasciate dall'Ufficio Elettorale .

In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte alla presenza dei rappresentanti dei partiti e movimenti interessati .

Non potrà essere assegnato contemporaneamente più di uno spazio per coalizione.

Al fine di consentire lo svolgimento di attività connesse alle celebrazioni del Santo Patrono e delle festività laiche e religiose individuate a norma di legge, non potranno essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di comizi e di manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale nelle stesse giornate, limitatamente ai luoghi ed agli orari per i quali ci sia concomitanza.

Nella piazza dove si tengono i comizi è ammessa, a norma di legge, la predisposizione di banchetti/gazebo da parte degli organizzatori del comizio stesso per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Durante i comizi è escluso il contraddittorio.

Non è consentita, entro una distanza di metri lineari 150, durante lo svolgimento del comizio, la distribuzione di materiale di propaganda , giornali, volantini, da parte di altre forze politiche di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione.

ART. 9

Costi per la concessione delle piazze per i comizi e delle sedi sostitutive

La piazza di cui all'art. 2 oppure gli spazi e le sedi sostitutive di cui all'art. 3, identificate per lo svolgimento dei comizi, vengono concessi a titolo gratuito.

ART. 10

Precedenza su altre manifestazioni

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

Durante il periodo di campagna elettorale, cioè a decorrere dal 30° giorno antecedente sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data della consultazione, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno la precedenza su qualsiasi altra richiesta di utilizzo della piazza suindicata anche se presentate precedentemente.

ART. 11

Manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale

Le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale (concerti, dibattiti, ecc.) potranno essere effettuate, a partire dal 30° giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dal successivo art. 14., nei seguenti luoghi:

- Piazza Giuseppe Garibaldi;
- Piazza Dante Alighieri;
- Complesso di Villa Bertelli (secondo le disponibilità delle stesse).

ART. 12

Orari delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale

Le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale, a partire dal 30° giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, potranno essere tenute nei seguenti orari:

- tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9:00 e dalle 23:00 con sospensione delle sole attività sonore dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- negli ultimi due giorni di campagna elettorale dalle ore 9:00 e dalle 24:00 con sospensione delle sole attività sonore dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

ART. 13

Modalità di richiesta di autorizzazione per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale

Le richieste per la concessione del suolo pubblico per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale (concerti, dibattiti, ecc.) in altri luoghi del territorio comunale devono essere presentate,

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

dal rappresentante legale (del partito - del movimento - del comitato) o suo delegato, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune corredata da tutte le necessarie autorizzazioni.

Al fine di garantire il più possibile la parità di fruizione dei luoghi destinati alle manifestazioni elettorali, le richieste per la concessione del suolo pubblico dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- Una richiesta per ogni singola manifestazione.
- Almeno 5 giorni antecedenti la data dell'evento collaterale alla propaganda elettorale.

Le richieste presentate in forma di elenco cumulativo o che non rientrano nell'arco temporale di presentazione sopra indicato, non saranno autorizzate.

ART. 14

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale

Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale delle richieste risultate congrue con le modalità indicate nel precedente Art. 13, verranno rilasciate dall'Ufficio Elettorale.

In caso di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte alla presenza dei rappresentanti dei partiti e movimenti interessati.

Gli spettacoli/manifestazioni organizzati da ciascun gruppo, partito o movimento sulle pubbliche piazze nei 30 giorni antecedenti la consultazione come forma di propaganda sono ammissibili previa comunicazione alle autorità competenti e sono soggetti alle normali autorizzazioni di legge che non sono sostituite dalle autorizzazioni di cui al presente articolo.

L'eventuale installazione e rimozione di palchi ed impianti di amplificazione sarà effettuata a cura del gruppo, partito o movimento promotore dell'iniziativa secondo le seguenti modalità:

installazione: non prima delle ore 9:00;

rimozione: non oltre le ore 24:00.

L'utilizzo delle suddette strutture deve essere corretto e conforme allo scopo a cui è destinato e non ne deve essere alterata la conformazione.

E' vietato manomettere o modificare la struttura del palco di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Regolamento per lo svolgimento dei comizi e per l'uso dei luoghi destinati alle manifestazioni collaterali alla propaganda elettorale da parte di partiti delle liste e dei movimenti durante le elezioni e le consultazioni referendarie.

Sono a carico degli organizzatori la sorveglianza e il presidio del palco in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni.

In caso di spettacoli – manifestazioni organizzati da ciascun gruppo/partito/movimento, utilizzando il palco messo a disposizione dall'A.C. , è necessario che l'organizzatore dell'evento provveda a trasmettere comunicazione alle autorità competenti nonché a dotarsi delle necessarie autorizzazioni di legge e certificazioni inerenti l'idoneità del palco per il tipo di manifestazione proposta.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per ogni danno derivante da un non corretto utilizzo della struttura.

Tutti gli oneri sono a carico dei richiedenti.

ART. 15

Distribuzione di materiale elettorale

La distribuzione di materiale elettorale potrà essere effettuata, a partire dal 30° giorno antecedente e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni, utilizzando gazebo o tavolini posizionati nei luoghi di seguito indicati:

1. in corrispondenza dell'intersezione formata da Via IV novembre e Via Giosuè Carducci con area occupata non superiore a mq. 9 (l' occupazione dovrà avvenire nell'area della via pubblica lato monti – Viareggio);
2. Piazza Garibaldi con area occupata non superiore a mq. 25;
3. Piazza Angelo Navari con area occupata non superiore a mq. 25;
4. Piazza Dante Alighieri con area occupata non superiore a mq. 25;

Se l'area occupata dalla manifestazione con gazebo o tavolini supera i 10 metri quadrati è dovuta la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico. L'avvenuto pagamento dovrà essere esibito prima del ritiro della autorizzazione pena revoca della autorizzazione stessa.

ART. 16

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla vigenti norme di legge e agli atti emanati in materia dalla locale Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lucca.